

REGOLAMENTO (CE) N. 1825/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1997

recante modifica di alcuni importi relativi al settore della frutta a guscio e delle carrube, fissati in ecu dal regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, in seguito alla modifica dei tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1363/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽⁴⁾, gli Stati membri concedono, a determinate condizioni, un aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore della frutta a guscio e delle carrube; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95, ha fissato l'importo del suddetto aiuto in 60, 70 o 75 ECU/t, a seconda dei casi; che in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1363/95, con efficacia al 1° gennaio 1996, data che costituisce il primo fatto generatore successivo al 1° febbraio 1995, quando cioè è stato soppresso il coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli, gli importi in esame sono stati portati rispettivamente a 72,45, 84,53 e 90,56 ECU/t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 fino al 31 dicembre 1993 e dell'articolo 36, paragrafo 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° gennaio 1994, il finanziamento comunitario dell'aiuto supplementare forfettario nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è di competenza esclusiva del FEAOG, sezione orientamento;

considerando che da quanto precede, nonché dal disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 della versione del 31 gennaio 1995 e dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si desume che il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu sopra citati, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 corrispondeva al tasso contabile

del 1° gennaio dell'anno di adozione della decisione relativa all'erogazione dell'aiuto;

considerando che la suddetta situazione, nonché la rivalutazione del franco francese negli anni 1993 e 1994, ha determinato, nel corso del periodo considerato, ossia dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, una riduzione del tasso di conversione applicabile in precedenza in Francia;

considerando che in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la Francia ha chiesto che siano aumentati gli importi suddetti di 60,70 e 75 ECU/t per gli anni 1993, 1994 e 1995; che è opportuno accogliere favorevolmente tale domanda; che tuttavia, per una corretta gestione economica del settore e tenendo conto del periodo a cui si riferisce l'aumento, è tuttavia opportuno dare agli Stati membri la facoltà di applicarlo;

considerando che, nell'adottare le misure in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la Commissione segue la procedura ivi prevista all'articolo 12; che di conseguenza si applica la procedura indicata all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁶⁾;

considerando che il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 si applica esclusivamente ai prezzi e agli importi in ecu al cui controvalore in moneta nazionale si applicava, alla data del 31 gennaio 1995, il coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli; che gli importi indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 non rientrano in quest'ipotesi; che pertanto gli importi suddetti sono stati erroneamente modificati dall'articolo 5 punto 1 del regolamento (CE) n. 1363/95; che è quindi necessario abrogare tale disposizione; che, nel rispetto dei diritti acquisiti, tale abrogazione non riguarda gli aiuti la cui concessione è stata decisa anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima per evitare la concessione abusiva di un aiuto erroneamente elevato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(5) GU L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

(6) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.